



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

## DELIBERA N. 216/20/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ ANTENNA 2 S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN  
AMBITO LOCALE “ANTENNA 2”) PER LA VIOLAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A),  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN COMBINATO  
DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA  
DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI,  
NONCHE’ DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 37, COMMA 4 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 02/20 - PROC. 8/20/FB-CRC)**

### L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 28 maggio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;



VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Lombardia;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Lombardia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti*

*virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;*

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, con atto CONTESTAZIONE n.02/20 del 13 febbraio 2020 (prot. n. 0000377 LM 3.3.3/21 201900731), ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Antenna 2 S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo “*Antenna 2*”, la presunta violazione delle disposizioni di cui all’art. 36-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31 luglio 2005 n. 177, in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, dell’allegato A) alla delibera Agcom n. 538/01/CSP, nonchè la presunta violazione delle disposizioni di cui all’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 31 luglio 2005 n.177, per aver trasmesso, nella programmazione della settimana compresa tra il 9 ed il 15 dicembre 2019:

- gli spot pubblicitari “*Roby Caldaie*” e “*Italian Optic*” senza alcuna segnalazione acustica o visiva;
- comunicazioni commerciali audiovisive, prive di segnalazioni idonee a rendere edotto il pubblico in ordine alla finalità commerciale delle stesse, nel corso dei programmi “*Caccia e dintorni*” e “*Paddock*”;
- due interruzioni pubblicitarie nel corso del notiziario di durata inferiore a sessanta minuti “*Antenna 2 TG*”, sia nell’edizione delle ore 19:20 che nella replica delle ore 22:30.

## **2. Deduzioni della società**

La società Antenna 2 S.r.l. - cui il citato atto CONTESTAZIONE n. 02/20 del 13 febbraio 2020 risulta notificato in pari data - con nota del 14 febbraio 2020 ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

Nel corso dell’audizione - tenutasi presso la sede del CO.RE.COM. Lombardia in data 20 febbraio 2020 - il rappresentante della società Antenna 2 S.r.l., nell’evidenziare preliminarmente la totale buona fede dell'emittente nella messa in onda delle trasmissioni contestate, ha rappresentato quanto segue:

- in apertura del blocco pubblicitario relativo agli spot “*Italian Optic*” e “*Roby Caldaie*”, sono presenti - ad esclusione di alcuni casi in cui, per meri problemi tecnici, non compare alcuna indicazione - un jingle e un cartello che segnalano l'inizio della pubblicità; l'emittente ha comunque provveduto a modificare il sistema di messa in onda per garantire la maggiore riconoscibilità dei messaggi promozionali;
- i programmi “*Caccia e Dintorni*” e “*Paddock*” non sono prodotti direttamente dalla società Antenna 2 S.r.l., la quale pertanto si limita alla sola trasmissione degli stessi; al riguardo l'emittente ha assicurato di aver preso contatti con i produttori chiedendo l'adeguamento del format alla normativa di riferimento;

- l'emittente ha provveduto ad eliminare ogni interruzione pubblicitaria nell'ambito dei telegiornali adeguandosi alle disposizioni vigenti.

La società ha infine evidenziato la difficile situazione economica dell'emittente, che da alcuni anni chiude il bilancio in negativo, ad eccezione del solo anno 2018, risultato leggermente in attivo per i contributi garantiti dal MISE.

### 3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia, con deliberazione n. 25 dell'11 marzo 2020, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate, proponendo a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l'irrogazione della sanzione ritenendo, peraltro, di poter parzialmente accogliere le giustificazioni addotte in sede di audizione dalla società Antenna 2 S.r.l. riguardo agli spot "*Italian Optic*" e "*Roby caldaie*" in quanto, a seguito di ulteriori verifiche, è risultato che gli stessi sono andati in onda con i prescritti accorgimenti acustici e visivi idonei ad informare il telespettatore in merito alla natura pubblicitaria della trasmissione.

Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione resi disponibili dal CO.RE.COM. Lombardia e della documentazione istruttoria versata in atti, si rileva quanto segue:

- come osservato dalla società Antenna 2 S.r.l. nel corso dell'audizione e confermato dal CO.RE.COM. Lombardia, le comunicazioni commerciali audiovisive oggetto di contestazione relative a "*Italian Optic*" e "*Roby caldaie*" mandate in onda in data 9, 10, 11 e 13 dicembre 2019 alle ore 22:29 ed in data 14 dicembre 2019 alle ore 22:32, sono state trasmesse nell'ambito di un blocco pubblicitario preceduto da una segnalazione recante la scritta "*pubblicità*", idonea a rendere riconoscibile la finalità commerciale della trasmissione e a distinguerla dal resto della programmazione;

- al contrario, le comunicazioni commerciali audiovisive oggetto di contestazione relative a "*Italian Optic*" e "*Roby caldaie*" mandate in onda in data 9, 10, 11, 12 e 13 dicembre 2019 alle ore 19:19, nonché in data 12 dicembre 2019 alle ore 22:29 ed in data 14 dicembre 2019 alle ore 19:20, risultano trasmesse - in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP - senza i prescritti accorgimenti ottici idonei a renderle riconoscibili e a distinguerle dal resto della programmazione e senza l'inserimento sullo schermo della prevista scritta per informare il telespettatore riguardo alla natura pubblicitaria del messaggio trasmesso;

- nel corso del programma "*Caccia e dintorni*" mandato in onda in data 15 dicembre 2019, a partire dalle ore 18:00 circa, viene a lungo inquadrato a tutto schermo, senza alcuna segnalazione di tipo ottico o acustico, un collare per cani commercializzato da un'azienda specializzata nella produzione di strumenti e accessori per la caccia recante in evidenza il logo della ditta produttrice (ore 18:55), mentre una voce fuori campo invita a visitare il sito web dell'azienda all'indirizzo che appare in sovrimpressione (ore 18:56), cui segue una dimostrazione dei vari modelli di collare realizzati e nuovamente presentati con il logo e il *claim* della società produttrice: "*passion for hunting*" (ore 18:57);

- per tutta la durata del programma sportivo "*Paddock*", andato in onda il 12 dicembre 2019 a partire dalle ore 20:00 ed in replica il 13 dicembre 2019 a partire dalle ore 00:58 ed ancora dalle ore 14:00, accanto al conduttore ed alle spalle degli ospiti sono

ben visibili, senza alcuna segnalazione di tipo ottico o acustico per segnalare la natura pubblicitaria della trasmissione, una serie di schermi che mostrano i loghi di varie aziende (ad esempio “*Biasiotto Zero15*”, “*Gruppo Fassina*”, “*Bosch*”, “*Motortimes Yamaha*”), talvolta riportando anche l’indicazione del recapito telefonico e del sito internet delle ditte rappresentate (ad esempio “*Ford Store Interauto*” e “*Messa T.*”);

- il carattere promozionale delle trasmissioni “*Caccia e dintorni*” e “*Paddock*” emerge chiaramente dalla presenza, non giustificata da specifiche esigenze narrative, di riferimenti espliciti ai marchi in esse rappresentati, ed il contenuto delle stesse, ove vengono insistentemente inquadrati e menzionati il nome, il logo, il recapito telefonico e il sito *internet* di talune aziende, presenta un carattere preminentemente propagandistico, che assume le forme tipiche della comunicazione commerciale audiovisiva, inducendo a ritenere configurata la fattispecie tipica della pubblicità occulta, consistente nella presenza artificiosa e non funzionale, in sovrimpressione o sullo schermo televisivo, di elementi diretti a promuovere la fornitura di beni o servizi; se è vero, infatti, che dalle risultanze della documentazione in atti non è possibile determinare un rapporto di committenza, tuttavia si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che siano state trasmesse - in violazione delle disposizioni di cui all’art. 36-bis, comma 1, *lett. a)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - comunicazioni commerciali audiovisive occulte finalizzate a incrementare la notorietà di determinate aziende mediante la presentazione dei loro prodotti, marchi e segni distintivi in genere;

- le edizioni del notiziario “*Antenna 2 TG*” andato in onda nei giorni 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dicembre 2019 negli orari indicati nel citato atto di contestazione n. 02/20 del CO.RE.COM. Lombardia, presentano due interruzioni pubblicitarie nonostante siano di durata inferiore a sessanta minuti, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ove si prevede che “*la trasmissione di notiziari televisivi può essere interrotta da pubblicità televisiva soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti*”;

- riguardo all’eccezione di buona fede sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa, si fa presente che, considerata la natura obiettiva dell’illecito commesso, ai fini dell’accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata, dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità;

- la circostanza per la quale i programmi “*Caccia e Dintorni*” e “*Paddock*” non sono prodotti direttamente dalla società Antenna 2 S.r.l., la quale si limita alla sola trasmissione degli stessi, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito che ne deriva, incombendo comunque sull’esercente l’attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie proibisce la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive occulte e prevede che queste ultime siano prontamente riconoscibili come tali e distinguibili nettamente dal resto della programmazione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrenta-

tre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo “*Antenna 2*”, deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che sono stati riscontrati per l'intera settimana di programmazione sottoposta a controlli ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata, nonché della circostanza per la quale la trasmissione di comunicazioni commerciali non conforme alle prescrizioni normative può aver comportato indebiti vantaggi economici per la società Antenna 2 S.r.l.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società, pur avendo dichiarato di aver provveduto a modificare il sistema di messa in onda per garantire la maggiore riconoscibilità dei messaggi promozionali e ad eliminare ogni interruzione pubblicitaria nell'ambito dei telegiornali, non ha tuttavia documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione dell'utile di esercizio riscontrato nell'ultimo bilancio disponibile della società Antenna 2 S.r.l., relativo all'anno 2018 (fonte: Infocamere), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, *lett. a*) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A) alla delibera Agcom n. 538/01/CSP, nonché per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n.177, nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale



delle sanzioni, e quindi pari ad euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nella settimana sottoposta a monitoraggio compresa tra il 9 ed il 15 dicembre 2019, risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l'art. 37;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società alla società Antenna 2 S.r.l., con sede legale in Clusone (BG), viale San Lucio 37/28, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Antenna 2*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A) alla delibera Agcom n. 538/01/CSP, nonché per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n.177;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio



di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 216/20/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 216/20/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso tenuto conto di quanto disposto dall’art.84, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e della proroga intervenuta ai sensi dell’art.36, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 maggio 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*  
Nicola Sansalone